



COMUNE DI VERNAZZA
Provincia della Spezia
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Area Marina Protetta
Patrimonio Mondiale dell'Umanità – Sito Unesco

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29/12/2016

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, nonché e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Vernazza.
2. Il presente Regolamento lascia salve ed impregiudicate tutte le ulteriori e diverse normative, legali e/o regolamentari, che presiedono all'esercizio delle attività che si intendono esercitare sul suolo pubblico e/o privato.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
 - per "Comune" s'intende il Comune di Vernazza;
 - per "occupazione" s'intende la disponibilità, anche di fatto e/o senza titolo, del suolo, con sottrazione e/o limitazione del suolo stesso all'uso pubblico generalizzato, nonché l'uso di aree private destinate all'esercizio di attività imprenditoriali aperte al pubblico;
 - per "occupazione permanente" s'intende la disponibilità del suolo con durata non inferiore ad un anno, che comporti –o meno- la creazione e/o il mantenimento in opera di manufatti, impianti o altri beni mobili e/o immobili;
 - per "occupazione temporanea" s'intende la disponibilità del suolo con durata inferiore ad un anno.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette all'assolvimento del canone le occupazioni, di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati.
Sono, altresì, soggette all'imposizione del canone da parte del Comune le occupazioni:
 - di tutte le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio e/o di uso pubblico, anche se non formalmente costituite e/o non trascritte;
 - delle aree private che, a prescindere dalla costituzione di servitù, vengano utilizzate per pubblico passaggio e/o comunque vengano aperte al pubblico uso per destinazione impressa dal proprietario a servizio di un'attività d'impresa di qualsiasi genere e natura;
 - dei tratti di strade statali o provinciali insistenti all'interno dei centri abitati situati nel territorio comunale.

2. Sono ugualmente soggette al canone:

- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile;

- le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle, sia permanenti che temporanee, poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono escluse dall'assolvimento del canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

4. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, nei casi menzionati ai commi 1 e 2, sono soggette a concessione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Responsabile del Procedimento designato dal Comune.

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

1. Il canone è dovuto al Comune:

- dal titolare dell'atto di concessione;

- dai soggetti che effettuino un'occupazione di fatto e/o priva di titolo, da considerarsi, di conseguenza, abusiva;

- dai proprietari di aree private che, anche in mancanza di concessione e/o autorizzazione, abbiano tuttavia destinato le stesse a servizio di attività d'impresa aperta al pubblico, da considerarsi, anche in tale ipotesi, come occupazione abusiva.

2. L'occupazione abusiva deve risultare da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

3. L'assolvimento del canone di occupazione del suolo non esclude l'obbligatorietà del pagamento di diversi canoni concessori o ricognitori, anche nel caso in cui questi siano applicati e riscossi dal Comune.

ART. 4 MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. Il rilascio della concessione per l'occupazione deve essere anticipata da apposita domanda presentata dal soggetto interessato e redatta, di norma, su modello precostituito dal Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a. le generalità complete del richiedente persona fisica e/o titolare di Impresa Individuale;
 - b. la denominazione e sede legale del richiedente persona giuridica, con generalità complete del legale rappresentante;
 - c. la denominazione e indirizzo degli Enti Condominiali, con generalità complete dell'Amministratore o, in mancanza, con le generalità complete di tutti i partecipanti
 - d. il codice fiscale del richiedente;
 - e. la partita IVA per i soggetti che ne siano dotati;
 - f. gli estremi delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività d'impresa al servizio della quale si intende acquisire l'occupazione del suolo;
 - g. l'indicazione sommaria dell'ubicazione della porzione di suolo oggetto della domanda;
 - h. l'indicazione della superficie o estensione lineare del suolo oggetto di domanda;
 - i. l'indicazione specifica dell'uso particolare al quale si intende assoggettare il suolo, il soprassuolo o il sottosuolo;
 - j. la descrizione dei manufatti, arredi, impianti e beni che si intendono utilizzare nel corso dell'occupazione;
 - k. l'indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- A. visura della C.C.I.A.A. per le Imprese Individuali e Società;
 - B. estratto di mappa catastale con individuazione di dettaglio del suolo oggetto di domanda;
 - C. grafico in scala 1:100 raffigurante lo stato dei luoghi e la superficie o l'andamento lineare dell'occupazione oggetto di domanda, sottoscritto da tecnico abilitato;
 - D. calcolo della superficie oggetto di domanda, sottoscritto da tecnico abilitato;
 - E. documentazione fotografica dei luoghi oggetto di domanda;
 - F. grafico in scala 1:100 che raffiguri al dettaglio (con pianta, prospetti e sezioni) i manufatti, gli impianti e le opere che si intendono posizionare sul suolo oggetto di domanda;

G. progetto di arredo urbano in conformità con le prescrizioni del Piano Comunale dei Pubblici Esercizi.

4. Nel caso di rinnovo di concessioni permanenti o nel caso di riproposizione di domanda per concessioni temporanee, senza alcuna previsione di variante rispetto ai precedenti atti concessori, al soggetto richiedente è data facoltà di omettere la produzione della documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, F e G del comma 3, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui alla lettera A, al fine di verificare i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della domanda, facendo, nella domanda stessa, riferimento alla documentazione già esistente agli atti.

Il richiedente sarà, in ogni caso, tenuto a depositare tutta la suddetta documentazione, ove il Responsabile del Procedimento ne faccia richiesta scritta, oppure nel caso in cui il nuovo atto concessorio richiedesse preventivi pareri di diversi Settori del Comune o di diversi Enti Pubblici.

5. Lo svolgimento dell'attività istruttoria impone al richiedente il pagamento, contestualmente alla presentazione della domanda, delle relative spese e diritti, da corrispondere nell'importo e secondo i criteri stabiliti con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'Ufficio competente il Responsabile del Procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. L'ufficio, salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 4, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda il Responsabile del Procedimento, mediante lettera raccomandata e/o messaggio di posta elettronica certificata, potrà richiedere documenti mancanti, nonché integrazioni di documentazione e notizie ritenute comunque necessarie ed indispensabili ai fini dell'istruttoria.

La regolarizzazione e/o l'integrazione della documentazione deve essere dal richiedente effettuata entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sotto pena dell'archiviazione del procedimento.

4. La richiesta di regolarizzazione e/o d'integrazione dei documenti sospende i termini per la conclusione del procedimento.

5. Il Responsabile del Procedimento può motivatamente richiedere altri pareri in sede di Conferenza dei Servizi.

Il Responsabile del Procedimento effettua, quindi, la valutazione della domanda secondo criteri di imparzialità e tempestività, tenendo conto dei pareri acquisiti, dei diversi Regolamenti Comunali e degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale.

6. Il Responsabile del procedimento è tenuto a comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, concedendo un termine di dieci giorni per le eventuali osservazioni.

Decorso il termine anzidetto senza che l'interessato abbia proposto osservazioni o quando le osservazioni tempestivamente ricevute siano ritenute infondate, il Responsabile del Procedimento, con provvedimento conclusivo motivato, rigetta la domanda.

ART. 6 CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIDEIUSSIONE

1. In base ai risultati positivi dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento o Dirigente dell'Ufficio rilasciano la concessione, dandone comunicazione al richiedente.

2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione del suolo e deve indicare:

a) gli elementi identificativi della concessione, compresa la superficie e/o l'estensione lineare del suolo da occupare;

b) le specifiche finalità per le quali è concesso l'utilizzo dello spazio pubblico e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali eventualmente subordinato il provvedimento;

c) la durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;

d) l'indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento;

e) l'indicazione dell'ammontare della cauzione, se dovuta.

3. Il Responsabile del Procedimento, prima del rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria

o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, quando:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

4. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

5. In caso d'istruttoria positiva circa la sussistenza dei requisiti della domanda, il Responsabile del Procedimento, ricorrendo motivi di urgenza, può autorizzare l'occupazione provvisoria del suolo con riserva di successiva predisposizione dell'atto concessorio, dandone comunicazione, anche verbale, all'interessato.

L'autorizzazione provvisoria è pur sempre condizionata al versamento, da parte dell'interessato, dell'intero canone di occupazione o, in caso di rateizzazione, della prima rata del canone stesso.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione. Essa è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie d'occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo.

3. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa.

4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati o lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo l'occupazione viene calcolata in ragione della proiezione.

ART. 8 CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE

1. Il canone è commisurato:

a) alla classificazione in categorie degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione;

b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;

c) alla durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;

d) al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Il canone minimo per le occupazioni è determinato, di regola, moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria dell'ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata.

3. Dall'ammontare complessivo del canone dovuto per l'occupazione di spazio pubblico si detrae l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall'occupazione dello spazio pubblico.

5. Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione il Comune delibera la tariffa minima annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione.

ART. 9 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico deve rispettare le seguenti prescrizioni generali:

a) la superficie del suolo pubblico o privato oggetto di occupazione non potrà superare i mq. 70;

b) le occupazioni temporanee non potranno avere durata superiore ai giorni 300;

c) gli arredi da posizionare nello spazio pubblico da occupare dovranno essere conformi, per dimensioni e tipologie, al Regolamento di Arredo Urbano e agli allegati a detto Regolamento;

d) non potranno essere rilasciate o rinnovate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o privato nel caso in cui il richiedente, personalmente e/o tramite società o enti collettivi ai quali partecipa, risulti, al momento della presentazione della domanda, moroso nel pagamento di canoni di occupazione del medesimo o di diverso suolo pubblico o privato, o di indennità o sanzioni connesse con occupazioni abusive;

e) non potranno essere rilasciate concessioni nel caso in cui il richiedente si sia reso inadempiente alle obbligazioni su di esso gravanti in relazione a precedenti atti concessori;

f) non potranno essere rilasciate, in particolare, concessioni nel caso in cui il richiedente, in relazione a precedenti concessioni, si sia reso inadempiente all'obbligazione di ripristinare il suolo pubblico occupato nell'originario stato, costringendo il Comune ad intervenire direttamente per tale ripristino, a prescindere dal fatto che il Comune stesso abbia, comunque, ottenuto, spontaneamente e/o coattivamente, il rimborso dei costi sostenuti;

g) in caso di contestazione in relazione all'ammontare del canone di occupazione, il richiedente sarà tenuto a corrispondere al Comune l'importo del canone da esso ritenuto legittimo, in unica soluzione e senza possibilità di rateizzazione, e a contestualmente costituire un deposito cauzionale, anche in forma di fidejussione bancaria e/o assicurativa, per la differenza reclamata dal medesimo Comune;

h) nel caso di occupazione del soprassuolo che impedisca o limiti l'utilizzo del suolo, verrà applicato il canone nella misura dovuta per l'occupazione del suolo stesso;

i) non potranno essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo:

- che si trovi in vicinanza di chiese ed altri luoghi di culto;

- che già sia occupato con arredi urbani pubblici;

- che possa limitare o impedire la visuale di scorci panoramici e/o di monumenti o altri manufatti ritenuti d'interesse storico, artistico e paesaggistico;

- che possa limitare e/o ostacolare il transito in corrispondenza d'incroci stradali, di scalinate, di accessi a proprietà private o pubbliche.

2. Nell'ipotesi di domande di occupazione di suolo pubblico in tutto o in parte concorrenti, il Comune si atterrà ai seguenti criteri di accoglimento delle domande:

A) ai titolari del diritto di godimento, acquisito a qualsiasi titolo, di fondi terranei fronteggianti le aree pubbliche potrà essere accordata preferenza sugli altri richiedenti in relazione a dette aree;

B) potrà essere accordata priorità alla domanda che preveda l'occupazione di una minore superficie o, in subordine, l'occupazione per un periodo inferiore;

C) potrà essere accordata preferenza alla domanda in base alla quale, tenuto conto della condizione dei luoghi, l'occupazione risulti meno gravosa per il transito pedonale e/o carraio nelle aree pubbliche e private;

D) il Comune, in presenza di domande concorrenti per una stessa superficie di suolo pubblico, anche se non coincidente per l'intero nelle medesime domande, previa convocazione degli interessati, potrà indire procedura di incanto al rialzo del canone minimo determinato ai sensi del presente Regolamento e assegnerà la concessione al miglior offerente;

ART.10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di :

a. eseguire a proprie spese e cura tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune d'ufficio con addebito delle spese relative;

b. esibire, su richiesta del personale comunale competente al controllo, l'atto che legittima l'occupazione;

c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

d. di rispettare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione senza l'autorizzazione del Comune;

2. Per le occupazioni per le quali è prescritto il rilascio di permesso di costruire e/o di autorizzazione edilizia e/o autorizzazione paesaggistica e/o titolo equivalente, l'interessato all'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria, corredata dalla relativa documentazione, all'Ufficio Tecnico del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa, legale e/o regolamentare, vigente in materia. In questa ipotesi il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione rimarrà sospeso fino alla definizione della procedura edilizio-urbanistica.

ART. 11 LA DECADENZA

1. Sono causa di decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni:

a) la terza violazione, da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni e prescrizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;

e) la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei dieci giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;

f) il mancato pagamento del canone di occupazione.

2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Procedimento con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

3. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta alla sanzione di cui all'art. 51.

ART. 12 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui un terzo subentri nell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante avrà l'onere di richiedere la voltura a suo nome della concessione, ove intenda continuare l'occupazione fino alla naturale scadenza. Detta voltura non comporta l'applicazione di ulteriore canone, fatti salvi i diritti di segreteria dovuti per la procedura di voltura.

3. Al termine naturale della concessione, anche in caso di voltura, il suolo pubblico rientra in possesso del Comune.

ART. 13 LA REVOCA, LA MODIFICA E LA SOSPENSIONE

Le concessioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.

La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Responsabile del Procedimento competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.

La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al solo rimborso del canone eventualmente versato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

ART. 14 IL RINNOVO E LA PROROGA

1. Le occupazioni permanenti sono automaticamente rinnovate tramite versamento del canone dovuto entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio.

2. Per le occupazioni temporanee la scadenza del termine di concessione non sarà soggetto a proroghe e/o rinnovi, salvo il rilascio di nuovo atto concessorio.

3. Il titolare di concessione scaduta non può vantare alcun diritto o interesse legittimo al rilascio a suo favore di una nuova concessione.

4. Per le occupazioni temporanee, la domanda di rilascio della concessione dovrà essere presentata, di regola, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'occupazione del suolo vorrebbe essere attuata.

5. Alla Giunta Comunale è riservata la facoltà di ampliare e/o ridurre il termine previsto nel comma che precede.

6. Il Responsabile del Procedimento sarà legittimato ad istruire, o meno, le domande di concessione pervenute e protocollate successivamente alla scadenza del termine anzidetto.

ART. 15 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune

ART. 16 AMPLIFICATORI SONORI

In materia di amplificazione sonora si rinvia a quanto prescritto in materia dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Acustico Comunale.

ART. 17 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni prive di concessione comunale.

2. Sono altresì abusive

- le occupazioni difformi dalle disposizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
- quelle che si protraggono oltre al termine stabilito nella concessione, ovvero nel provvedimento di revoca o sospensione della concessione medesima

ART. 18 OCCUPAZIONI ABUSIVE : PROVVEDIMENTI

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Responsabile del Servizio o del Procedimento, previa contestazione della relativa violazione riscontrata da Agente di Polizia Municipale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando agli occupanti senza titolo un termine, comunque non superiore a giorni 15, per provvedervi e trascorso il quale si

procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti stessi delle spese relative.

2. Alle occupazioni abusive si applica in ogni caso la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 51 del presente Regolamento.

3. Resta comunque a carico dell'occupante senza titolo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione abusiva.

ART.19 OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PER NATANTI

1. Nel periodo 2 Novembre – Venerdì precedente alla Pasqua è autorizzata l'assegnazione in Piazza Marconi di Vernazza, limitata ai soli residenti nel Comune di Vernazza, di porzioni di suolo pubblico per lo stazionamento di natanti di lunghezza inferiore a metri 5 (fuori tutto).

2. In località Vernazzola è consentito lo stazionamento di natanti fino a metri 6,00 (fuori tutto) sempre dal 2 novembre e fino al Venerdì precedente alla Pasqua, con priorità per i residenti.

3. Nel periodo dal Venerdì antecedente alla Pasqua sino al 1 Novembre non è consentito l'occupazione di suolo pubblico nella piazza e nelle vie principali del Comune di Vernazza

4. Ai natanti collocati in piazza Marconi è consentito l'uso di suolo pubblico dietro il pagamento anticipato del correlativo canone, da calcolarsi sulla base delle tariffe vigenti all'atto della concessione.

5. Le domande di concessione per lo stazionamento, redatte di norma sull'apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, possono essere presentate dai proprietari delle singole imbarcazioni o dalle organizzazioni ricreative o pescasportive non a scopo di lucro.

6. In Piazza Marconi, nella zona centrale delimitata da apposita planimetria, è consentita l'occupazione per lo stazionamento fino da un massimo di 20 natanti

7. I natanti autorizzati allo stazionamento dovranno essere registrati in apposito Registro.

8. In caso di numero di domande superiori alla effettiva disponibilità, sarà prevalente il numero cronologico di registrazione del natante risultante dal Registro Natanti

9. I natanti collocati su suolo pubblico dovranno poggiare su appositi sostegni o carrelli. Dovranno essere muniti di apposita e decorosa copertura (tenda) ed è fatto obbligo ai proprietari di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad eliminare pericoli di qualsiasi natura conseguenti alla presenza dell'imbarcazione che possano provocare danni alle persone che frequentano le aree interessate dall'occupazione .

10. Dovrà essere comunque sempre garantita l'accessibilità alle sedute presenti sulla piazza e la loro utilizzazione.

11. I natanti e gli spazi pubblici in concessione dovranno essere mantenuti puliti ed in stato decoroso sotto pena la revoca della concessione.

12. In particolare non è permesso accatastare barche una sopra l'altra, lasciare motori fuoribordo agganciati agli appositi tacchi o sostegni. Dove la tipologia dell'imbarcazione non consenta di rimuovere il motore, è fatto obbligo al concessionario di lasciarlo in modo tale da evitare qualsiasi rischio di danneggiamento a persone o cose.

13. I proprietari di più natanti potranno essere assegnatari di uno spazio per un solo natante.

14. Durante le mareggiate:

- La mareggiata viene segnalata con l'esposizione sul pennone del molo di apposita bandiera rossa;

- La fine della mareggiata viene segnalata ammainando la stessa bandiera rossa;

. I natanti potranno essere ricoverati nei suoli pubblici predisposti dall'amministrazione comunale non appena la bandiera rossa sarà esposta;

- I natanti dovranno essere alati entro le ore 10 ,00 del giorno successivo alla fine della mareggiata e, quindi, una volta ammainata la bandiera rossa.

15. Nel periodo Autunno/ Primavera, in caso di mareggiata, anche se la bandiera rossa non è esposta, i natanti potranno essere ricoverati su suoli pubblici dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno seguente.

16. La zona denominata "Scalo" nel Capoluogo Comunale dovrà essere lasciata sempre libera.

17. La spiaggia del Capoluogo Comunale potrà essere occupata da natanti solo nel periodo autunno – primavera. Il termine di inizio e quello di fine

occupazione saranno preventivamente comunicati dall'amministrazione comunale.

18. In caso di mareggiata sarà consentita la sosta dei natanti esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria allegata al presente Regolamento.

19. Le imbarcazioni collocate su suolo pubblico e non assegnatarie di concessione dovranno essere tolte dagli spazi pubblici entro le ore 10,00 del giorno successivo in cui termina la mareggiata.

20. Nel periodo estivo, in caso di mareggiata, in via eccezionale potranno essere collocate imbarcazioni di lunghezza inferiore ai cinque metri su suolo pubblico e negli spazi individuati nell'allegata planimetria con le seguenti lettere: RESIDENTI: A-B-C-D-E ; NON RESIDENTI: F-G .

21. Gli spazi anzidetti riservati ai residenti dovranno essere occupati con le seguenti modalità e nella seguente successione:

- Zona A con inizio in alto a sinistra (guardando dal molo verso Piazza Marconi) e, poi, da sinistra verso destra fino al completamento della zona, lasciando libero accesso alle sedute presenti sulla piazza;

- Zona B da sinistra (guardando dal molo verso Piazza Marconi) verso destra lasciando libero accesso alle sedute presenti sulla piazza;

- a seguire le altre zone.

22. Nel periodo estivo:

- le zone riservate ai residenti dovranno essere lasciate libere dai natanti entro le ore 10,00 del giorno in cui termina la mareggiata;

- le altre zone dovranno essere lasciate libere da natanti entro 56 ore dall'inizio della mareggiata e quindi dovranno essere collocate in spazi diversi da quelli pubblici.

ART. 20 CENSIMENTO NATANTI

1. Tutti i natanti, per sostare nelle pubbliche vie e piazze anche in occasione delle mareggiate, dovranno essere opportunamente censite e numerate e registrate nell'apposito Registro dei Natanti

2. Il numero di registrazione dovrà essere posto o scritto in modo visibile sul bordo interno del natante a poppa lato destro guardando la prua.

3. Non potranno essere collocate su spazi pubblici imbarcazioni sprovviste del numero rilasciato dal competente ufficio comunale

ART. 21 RIMESSAGGIO

1. L'Ufficio Comunale competente con propria ordinanza individua la zona adibita a rimessaggio, per ciò intendendosi l'attività temporanea di manutenzione dei natanti.
2. I posti avranno dimensione massima di metri 5,00 x metri
3. I proprietari dei natanti che intendono usufruire dei posti di rimessaggio dovranno avanzare domanda attraverso apposito modulo precompilato, ricevere l'autorizzazione e pagare il correlativo canone.
4. Non è ammesso il rimessaggio in zone diverse da quelle previste dall'Amministrazione Comunale.
5. Il periodo massimo concesso cumulativamente non potrà superare i quindici giorni nell'anno solare.
6. Eventuali proroghe saranno concesse dall'Amministrazione comunale solo per reali e particolari motivi quali ad esempio avverse condizioni atmosferiche.
7. I natanti collocati sugli spazi pubblici senza autorizzazione o fuori dalle zone indicate in planimetria dovranno essere sanzionate secondo quanto previsto dal seguente Regolamento e rimosse trascorse 24 ore dalla verbalizzazione.
8. Saranno addebitate al proprietario del natante le spese di trasporto e deposito dell'imbarcazione

ART. 22 OCCUPAZIONI STAGIONALI A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

1. Il suolo pubblico per posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni potrà essere concesso esclusivamente ai titolari di esercizi autorizzati alla somministrazione alimenti e bevande e per periodi stagionali.
2. Le aree che potranno formare oggetto di concessione sono esclusivamente quelle indicate nelle apposite planimetrie allegate al presente regolamento. Non saranno ammesse concessioni per suoli diversi da quelli individuati nelle planimetrie.
3. La durata dell'occupazione stagionale dei suoli pubblici a servizio degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore al periodo 1° marzo - 1° Novembre e sarà frazionato come segue :
 - a. 1° MARZO – 31 MAGGIO, CONCESSIONE MAX 40 MQ.

b. 1° GIUGNO – 30 SETTEMBRE, CONCESSIONE MAX 70 MQ.

c. 1 OTTOBRE – 1° NOVEMBRE, CONCESSIONE MAX 40 MQ .

Le date di cui sopra potranno essere traslate sino ad un massimo di 4 giorni in relazione alla cadenza del fine settimana successivo o ad eventuali festività.

4. Dal 2 NOVEMBRE al 28 (29) FEBBRAIO potranno essere rilasciate autonome concessioni per la superficie massima di mq. 8, dietro impegno del titolare di rimuovere gli arredi durante le ore notturne.

4. Oltre a tavolini, sedie, piantane per illuminazione, tavoli di servizio è consentita la collocazione su suolo pubblico di ombrelloni.

5. Tutti gli elementi di arredo dovranno essere conformi al Regolamento di Arredo Urbano del Comune.

6. Potranno essere collocati, peraltro esclusivamente all'interno del suolo pubblico oggetto di concessione, vasi ornamentali con ingombro non superiore a 40 cm. di larghezza e 100 cm. di lunghezza, a condizione che il titolare idoneamente curi la coltivazione e pulizia delle piante collocate a dimora in detti vasi e a condizione che le essenze vegetali non ostacolino l'uso del suolo pubblico contiguo a quello concessionato e non siano di specie tale da poter creare potenziali rischi per i cittadini (ad esempio non potranno essere collocate a dimora in vaso piante spinose, acuminate, urticanti, eccetera).

7. Pur dovendosi considerare arredo urbano, non sono soggetti a concessione e al pagamento del correlativo canone i vasi ornamentali posti ai lati della porta d'ingresso degli esercizi pubblici, commerciali, artigianali o agli ingressi di abitazioni, con la limitazione a due vasi. Tali vasi dovranno essere collocati in aderenza al muro dell'edificio e il proprietario sarà comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni previste al comma 6.

8. Tutto l'arredo urbano collocato su suolo pubblico in concessione dovrà essere mantenuto in condizioni decorose, riservandosi il Comune di intervenire nei confronti del titolare della concessione che risulti inadempiente a detta prescrizione per pretendere interventi manutentivi, salva l'assunzione di diversi provvedimenti.

9. Il suolo pubblico in concessione dovrà essere mantenuto pulito durante tutta la giornata lavorativa; dovrà essere pulito al momento della chiusura dell'esercizio; dovrà essere lavato in almeno tre giorni alla settimana.

10. Nel giorno di chiusura degli esercizi, gli arredi, preferibilmente, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico e riposti all'interno dei locali; qualora, però, ciò non sia oggettivamente praticabile, gli arredi stessi dovranno essere adeguatamente depositati sul suolo pubblico in modo da impedire il loro utilizzo da parte della collettività.

11. Per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli artigianali è fatto obbligo di dotarsi di posacenere da posizionare a lato dell'ingresso delle attività o degli spazi pubblici acquisiti in concessione. La tipologia e dimensione del posacenere dovranno essere concordate tra il titolare dell'esercizio e l'Ufficio Tecnico Comunale.

12. Il posacenere non è soggetto a pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

13. La superficie di suolo pubblico oggetto di concessione potrà essere delimitata con apposite borchie metalliche posizionate a terra a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o dell'Ufficio di Polizia Municipale.

14. I concessionari dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni :

a. non dovranno essere ingombrati gli ingressi delle abitazioni e le pertinenze di privati cittadini;

b. dovranno essere lasciate libere le confluenze oltre che delle vie principali anche delle vie secondarie;

c. dovrà, in ogni caso, essere garantito il transito veicolare o pedonale;

d. il suolo pubblico dovrà essere lasciato immediatamente libero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, comunicata tramite gli Agenti di Polizia Municipale, in caso di mareggiata e al fine di consentire il ricovero dei natanti o in caso di qualsiasi altra urgente necessità;

e. in caso di necessità programmate o eccezionali, il Comune potrà sospendere temporaneamente l'utilizzo del suolo pubblico, dandone comunicazione al concessionario con preavviso di sette giorni.

ART. 23 OCCUPAZIONE PER CANTIERI EDILI

1. Potranno essere concessi spazi pubblici, in tutto il territorio comunale, per l'impianto di cantieri edili a Imprese o privati cittadini, ove ne facciano richiesta motivata e dietro il pagamento anticipato del canone alle tariffe vigenti all'atto della concessione.

2. Nelle vie dei Centri Storici di Vernazza e Corniglia non potrà essere concesso suolo pubblico per l'installazione o il mantenimento in opera d'impalcature e cantieri nel periodo intercorrente tra il 1° GIUGNO e il 30 SETTEMBRE, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale o di lavori pubblici.

3. Le impalcature dovranno essere allestite a norma delle vigenti leggi e normative regolamentari in materia; i cantieri e le impalcature non dovranno ostacolare la circolazione veicolare e/o pedonale, né creare pericoli a cose o persone che stazionano o circolano per le pubbliche vie e piazze.

In caso di creazione di uno stato di pericolo, oltre alle eventuali responsabilità civili e/o penali e l'applicazione ai trasgressori delle sanzioni previste dal presente Regolamento, è riservata facoltà al Responsabile del Procedimento di revocare immediatamente la concessione del suolo pubblico.

4. E' fatto obbligo al concessionario di pulire e mantenere efficienti i tombini per la raccolta delle acque piovane che ricadono nell'area interessata alla concessione, oltre alla pulizia di almeno il tombino immediatamente a valle dell'area stessa.

E' fatto divieto di impastare qualsiasi tipo di materiale sopra la pavimentazione pubblica.

E' fatto obbligo pulire la zona limitrofa all'area in concessione da detriti o altro materiale proveniente dal cantiere immediatamente al verificarsi di tale evenienza.

5. Al momento del rilascio della concessione e prima dell'installazione di cantieri e impalcature, l'interessato sarà tenuto a costituire a favore del Comune un deposito cauzionale per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di occupazione determinato negli ammontari che seguono:

€ fino a 10 mq

€..... fino a 20 mq

€..... oltre i 20 mq

Gli importi del deposito cauzionale potranno essere variati con Deliberazione di Giunta Comunale

ART. 24 OCCUPAZIONI DIVERSE

1. I carretti condotti a mano che stazionano sul suolo pubblico sono soggetti al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Potranno stazionare su suolo pubblico all'interno dei centri storici solo carretti di proprietà di aziende commerciali o artigianali.

Tali carretti dovranno essere mantenuti puliti e non esalare cattivi odori.

I posti da assegnare ai proprietari di carretti potranno avere dimensioni massime di mq 3, cioè metri 1,50 per metri 2,00.

2. Le reti e attrezzature da pesca dei pescatori professionali residenti a Vernazza potranno sostare nel molo e precisamente nella zona individuata con lettera R) nella planimetria allegata al presente Regolamento.

Gli spazi destinati al deposito di reti da pesca saranno occupati da coloro che ne facciano richiesta e, in via eccezionale in caso di mareggiata, le reti potranno essere spostate in luogo più sicuro nella via che porta al molo e sostarvi per il periodo di durata della mareggiata, ed in particolare fino alle ore 10,00 del giorno successivo a quello della mareggiata.

Le reti da pesca dovranno essere sistemate in ceste o sacchi di tela, non dovranno emanare cattivi odori.

Lo spazio a disposizione dei pescatori è complessivamente determinato in 8,00 mq., da suddividersi per le richieste inoltrate entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. materiali edili o altri materiali posizionati nel suolo pubblico per operazioni di carico e scarico dovranno stazionare per il tempo necessario a tali operazioni; nel periodo estivo tali operazioni non potranno comunque essere prolungate oltre le ore 12,00; nel periodo autunno/primavera non potranno essere prolungate oltre le ore 17,00.

ART. 25 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE

1. Salvo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo, per le occupazioni permanenti, realizzare con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone applicabile è pari a quello stabilito nell'allegata tariffa con la riduzione del 50%.

Detto canone, in relazione alle categorie strade, è così stabilito:

STRADE DI 1^ CATEGORIA "A" €..... PER KM –
LINEARE O FRAZ.;

STRADE DI 2^ CATEGORIA "B" €.....PER KM –
LINEARE O FRAZ.;

STRADE DI 3^ CATEGORIA "C" €..... PER KM –
LINEARE O FRAZ.;

STRADE DI 4^ CATEGORIA "D" €..... PER KM –
LINEARE O FRAZ.;

2. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, in materia di occupazione con impianti a rete, fino al 31.12..... il canone verrà determinato forfettariamente sulla base di €..... per ciascun utente e non può essere inferiore ad annui €.....

La medesima misura minima annuale di €..... è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

3. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

4. E' riservata facoltà al Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

5. I canoni di cui ai commi precedenti dovranno essere aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno solare precedente, e dovranno essere assolti come segue:

a) L'acconto del canone per il va pagato entro il 31 gennaio 20..... in base alle utenze in corso al 1^ gennaio

b) Entro il 31 gennaio deve essere pagato l'acconto del canone per il sulla base delle utenze in corso al 1^ gennaio, e deve essere effettuato il conguaglio del sulla base delle utenze iniziate nel corso del.....

c) Entro il 31 gennaio deve essere pagato l'acconto del canone sulla base delle utenze in corso al 1^ gennaio, deve essere effettuato il conguaglio del sulla base delle utenze iniziate nel corso del.....

d) Entro il 31 gennaio deve essere effettuato il conguaglio del sulla base delle utenze iniziate nel corso del.....

ART. 26 TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI A RETE

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 25, dovranno essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

ART. 27 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, diverse di quelle di cui al precedente art. 25 il canone non si applica, ferma restando la necessità di ottenere il rilascio della prescritta concessione ai sensi del presente Regolamento, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone non si applica.

3. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, potrà applicare per ciascuna utenza, un contributo *à tantum* sulle spese di costruzione della gallerie, pari al 10% delle spese medesime.

4. Per le occupazioni temporanee connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, il canone è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alla fattispecie di seguito indicate:

A. Il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni;

B. Il canone base aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni;

C. Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

I. Occupazioni di durata non superiore a 90 giorno: 30% ;

II. Occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni: 50% ;

III. Occupazioni di durata maggiore: 100%;

ART. 28 LA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La Conferenza dei Servizi si riunisce con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento, nei casi previsti (vedi allegato “Elenco dei Procedimenti”) e ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento lo ritenga indispensabile per l’acquisizione di più pareri.
2. La Conferenza provvede al coordinamento dell’uso del suolo pubblico nell’interesse degli stessi utilizzatori e della collettività.

ART. 29 COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La Conferenza dei Servizi è composta da:
 - Il Responsabile del Procedimento;
 - Il Segretario Comunale, incaricato dal Sindaco con funzioni di Presidente;
 - Il Funzionario del Settore Tributi, quale Segretario della Conferenza;
 - Il Funzionario del Settore Edilizia Privata, nel corso di richieste di concessione precedenti la creazione di manufatti.

ART. 30 FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La Conferenza dei Servizi si riunisce periodicamente ed è fatto obbligo a tutti di partecipare o di rilasciare, in caso di impossibilità motivata, delega a dipendenti di adeguata competenza e qualifica professionale.
2. Il Segretario provvede a numerare e registrare secondo l’ordine di arrivo le pratiche in un apposito elenco, che costituisce l’ordine del giorno della seduta, nonché a redigere il verbale della stessa, indicando per ciascuna pratica i pareri espressi.

ART. 31 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
2. La durata delle concessioni è stabilita dal Responsabile del Procedimento, sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ART. 32 RESPONSABILITA' PER DANNI

1. I danni eventualmente causati da opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto di concessione.
2. Al termine dalla occupazione il concessionario ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
3. In caso d'inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

ART. 33 OBBLIGHI GENERALI

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

ART. 34 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. In sede di Conferenza dei Servizi, su proposta del Responsabile di Procedimento, possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e natura di occupazione richiesta (es. tipologia dell'arredo).
2. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato succedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.
3. Le autorizzazioni e le concessioni relative alle tende solari sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

4. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Dirigente competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle tende solari che non siano mantenute in buono stato.
5. Non potranno essere comunque concesse occupazioni permanenti antistanti attività commerciali e pubblici esercizi, che vadano a ricadere dinanzi al fronte di altri esercizi commerciali e/o artigianali.
6. Non potranno essere concesse occupazioni permanenti antistanti ad attività commerciali per superfici superiori alla quella interna propria dell'attività risultante in licenza.
7. Il titolare d'occupazione è responsabile dell'ordine e della pulizia dell'area in concessione e degli spazi immediatamente adiacenti.

ART. 35 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale mediante telegramma, fax o per via telematica (PEC).
2. La Polizia Municipale accerta l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando -in caso negativo- le sanzioni previste per l'occupazione abusiva.
3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione d'urgenza e la relativa concessione è rilasciata in sanatoria.

ART. 36 OCCUPAZIONI OCCASIONALI DI BREVE DURATA

1. Non sono soggette a concessione, ma sono assoggettate a semplice comunicazione le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore ad ore 4 (QUATTRO), riguardanti attività di pulizia o per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione edile o del verde.
2. Sono soggette a comunicazione e a nulla osta della Polizia Municipale le occupazioni di durata non superiore a 8 (OTTO) ore, riguardanti: piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti; piccoli interventi su steccati, recinzioni, scale ed altro; operazioni di trasloco; operazioni di manutenzioni del verde.

3. Le occupazioni di cui al comma 2 di durata superiore a 8 (OTTO) ore sono soggette a concessione.

ART. 37 OGGETTO DEL CANONE

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Le tariffe potranno essere modificate con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione annuale.

3. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo, per ciascun anno solare, non frazionabile.

4. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata della occupazione..

5. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, anche abusivo.

6. Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 10 %.

7. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

8. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si applica il coefficiente corrispondente alla superficie prevalente.

9. Per le occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

10. Per "passo carrabile" s'intende ogni accesso anche a raso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

11. I passi carrabili sono sempre soggetti al canone, applicato con le modalità di cui al presente regolamento; tutti i passi carrabili devono essere segnalati con la tabella regolamentare e autorizzati ai sensi del Codice della Strada.

12. L'idoneità allo stazionamento può essere anche di fatto.

13. Qualora la larghezza dell'accesso sia inferiore a mt. 1,80 è facoltativa la richiesta di passo carraio.

14. Sono soggetti alle sopra richiamate norme i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito), mentre non sono soggetti alle norme stesse i passi carrabili aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile.

15. Nel caso in cui il titolare della concessione, o in mancanza il proprietario dell'immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile, può chiedere l'estinzione dell'obbligazione di versamento del canone, previa eliminazione dell'accesso medesimo, anche mediante interventi diretti ad impedire permanentemente il transito dei veicoli.

16. Il canone dei passi carrabili è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto. Nel caso di più titolari od occupanti questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 38 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DELLE AREE

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.

2. A tal fine le strade, le piazze e le aree del Comune sono classificate in 4 categorie, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata dalla valutazione di elementi caratterizzanti la zona, quali la centralità, l'intensità abitativa, il flusso turistico, la presenza di attività commerciali e di servizio, la densità di traffico, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

Categoria A :

- Piazza G. Marconi
- Area Molo capoluogo
- Area Belforte
- Area Castello
- Largo Taragio
- S. Maria

Categoria B :

- Via Visconti
- Via Roma

- Piazza caduti
- Via Fieschi
- Via alla Stazione
- Località Ciapaa

Categoria C :

- Altre strade di Vernazza e Corniglia – piazzale S. Bernardino – Loc. Fontanavecchia , Via Gavino

Categoria D :

- Tutte le altre vie, località, piazze non comprese nelle categorie precedenti

ART. 39 AGEVOLAZIONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive, di beneficenza o di assistenza, al canone si applica una riduzione pari all'80 % dell'ammontare.

ART. 40 NON APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone non si applica per:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

- e) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali esclusivamente in relazione a celebrazione di funzioni religiose;
- h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
- i) le occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
- j) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- l) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. ;
- m) le tende solari ;
- n) le occupazioni con fioriere;
- o) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori per conto del Comune.

ART.41 DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI

I canoni delle occupazioni temporanee e permanenti vengono annualmente determinati a seconda della classificazione delle vie come da art. 38 del presente regolamento ed in base alle attività svolte con delibera della Giunta Comunale

ART. 42 VERSAMENTO DEL CANONE ANNUO

1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione, per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, mediante bollettino postale intestato al Tesoriere del Comune, o mediante versamento diretto al Tesoriere stesso.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. E' ammesso il versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre), qualora l'ammontare del canone sia superiore ad €. 600,00.
4. E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 87 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. In caso di accertata morosità anche di una sola rata di canone, il concessionario decadrà di diritto dal beneficio del pagamento rateizzato, con l'insorgenza dell'obbligo del pagamento del canone ancora dovuto in un'unica soluzione entro lo scadere della rata successiva, pena la decadenza della concessione.

ART. 43 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee può essere effettuato preventivamente al rilascio della autorizzazione in unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione, o, in alternativa, all'atto dell'istanza di occupazione può essere fatta richiesta di rateizzare l'importo dovuto in massimo tre soluzioni, qualora l'ammontare sia superiore ad €.600,00.
2. Le singole rate dovranno avere un importo minimo pari ad €. 300,00.
3. Nel caso in cui si scelga l'opportunità di rateizzare l'ammontare del canone, la scadenza della concessione dovrà coincidere con il periodo per il quale è stata versata la frazione di canone.
4. Il versamento della rata successiva dovrà essere effettuato con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
5. La concessione verrà conseguentemente prorogata fino alla scadenza successiva.
6. Il versamento dell'importo può essere effettuato mediante bollettino postale o mediante versamento diretto al Tesoriere. E' consentito altresì il versamento mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema

bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi dell'art. 17, comma 87, della legge 15 maggio 1997, n. 127

7. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli "spuntisti" e per i partecipanti a fiere e sagre il pagamento del canone può essere effettuato anche mediante versamento diretto ad agente incaricato.

ART. 43 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE

1. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la riscossione del canone di occupazione permanente e temporanea, con le modalità e le procedure previste dalla legge e dal Regolamento delle Entrate.

ART. 44 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza, verrà effettuata con le procedure che il Comune riterrà più adeguate.

2. Le spese per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva saranno addebitate all'utente.

ART. 45 RIMBORSI

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere presentata al Responsabile del Procedimento competente per il rilascio della relativa concessione entro 5 anni dal pagamento.

2. Il Responsabile del procedimento competente, sussistendone i presupposti, dispone il rimborso entro sessanta giorni dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali decorrenti dalla medesima richiesta.

ART. 46 SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo concessorio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Il ritardo nell'assolvimento del canone di concessione provocherà l'applicazione di interessi in misura all'interesse moratorio previsto dal D. Lgs. 231 del 9.10.2002.

2. L'applicazione della sanzione di cui sopra non pregiudica il diritto del Comune di pretendere il pagamento del canone che l'autore sarebbe tenuto a corrispondere per l'occupazione.

3. L'occupazione abusiva di suolo pubblico importa la sanzione accessoria dell'obbligo dell'autore di rimuovere le opere abusive a proprie spese e a sgomberare immediatamente il suolo abusivamente occupato.

ART. 47 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° giorno dell'anno solare successivo a quello di approvazione; ai sensi ed in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

2. Per l'anno solare di prima applicazione del presente Regolamento il pagamento del canone è da effettuare entro il 30 aprile.